

TI_GERICHTE 11.2016.121 vom 29. November 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-11-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2016.121

FR: TI_GERICHTE 11.2016.121 du 29 novembre 2016

IT: TI_GERICHTE 11.2016.121 del 29 novembre 2016

Regeste

Condono di spese processuali

Erwägungen

E. 12

ad art. 112; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 2^a edizione, n. 1a ad art. 112); che tale giudice fa capo per analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla procedura sommaria (Tappy , op. cit., n. 14 ad art. 112 CPC); che per ottenere un condono di spese processuali il richiedente deve rendere verosimile come il pagamento di tali oneri rischi di esporlo durevolmente a gravi ristrettezze e come nessun miglioramento della sua situazione economica sia da attendere per gli anni a venire (Tappy , op. cit., n. 10 ad art. 112; F ischer in: Baker & M c Kenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 8 ad art. 112); che tali presupposti vanno esaminati con rigore (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 4.1.1 in fine), il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è assoggettato all'obbligo decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC); che in concreto IS 1 motiva la domanda di condono con un peggioramento del proprio ■disagio economico■, dovendo egli far fronte a pagamenti mensili di fr. 68.– all'Autorità regionale di protezione 2 e di fr. 50.– mensili allo Stato del Cantone Ticino, come pure assumere le spese di trasferta nella zona di _____ per esercitare il diritto di visita settimanale alla figlia; che il solo fatto di dover versare fr. 118.– di rate mensili e di dover affrontare una trasferta settimanale nel Canton Zurigo ancora non sostanziano ristrettezze economiche gravi e durature, né rendono verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare nel corso degli anni; che la prognosi negativa testé accennata appare tanto meno attendibile nel caso di un soggetto ancora relativamente giovane, nato nel 1970, il quale dovrebbe per lo meno rendere plausibile l'impossibilità di far fronte a impegni correnti seri, ma non particolarmente gravosi; che nella sentenza del 5 luglio 2016 questa Camera aveva già moderato sensibilmente le spese processuali per tenere conto delle possibili difficoltà economiche in cui versava l'appellante (consid. 8), sicché incombeva a quest'ultimo documentare nella richiesta in che misura la sua situazione fosse peggiorata dopo di allora; che invano si cercherebbe una qualsiasi motivazione al proposito nella richiesta, la quale si esaurisce laconicamente in quattro righe; che nelle circostanze descritte non soccorrono lontanamente i requisiti per un condono; che per quanto riguarda i rimedi esperibili sul piano federale contro l'attuale decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 250.– non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; decide: 1. La richiesta di condono è respinta. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione a. Comunicazione allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.